

Richieste da parte dei genitori no-vax di prescrizione di esami diagnostici pre-vaccinali e/o di titoli anticorpali per malattie prevenibili da vaccinazioni obbligatorie

A tutti gli iscritti

Cari colleghi,

è necessario fare chiarezza in merito alle richieste che ci giungono da parte di genitori contrari alle vaccinazioni sulle prescrizioni di esami per la ricerca dei titoli anticorpali relativi alle malattie prevenibili con vaccini e/o di richiesta di esecuzione di esami diagnostici pre-vaccinali tramite una lettera con intestazione "AURET" (Autismo Ricerca e Terapia) firmata da consulenti legali dell' "area no-vax", o altro simile, in tutte le regioni italiane.

In assenza di indicazioni istituzionali in materia, riteniamo di doverci attenere a quanto pubblicato dal Ministero della Salute con la Circolare **16 agosto 2017**. Tale circolare ministeriale fornisce le indicazioni operative per l'attuazione della legge **31 luglio 2017, n. 119** conosciuta come legge "Lorenzin".

Nello specifico scrive: *"Si invitano, altresì, le Regioni e Province Autonome a sensibilizzare i Pediatri di Libera Scelta e i Medici di Medicina Generale affinché prescrivano la valutazione del titolo anticorpale per patologie soggette a vaccinazione obbligatoria solo nei casi in cui il test sia strettamente necessario, cioè quando abbiano, relativamente al proprio giovane assistito, consapevolezza di vaccinazione effettuata (anche se non documentata) o di avvenuta malattia (non notificata), e limitatamente alle malattie che conferiscono immunità permanente. A tal proposito si sottolinea che **non è prevista gratuità per tali test**, che sono, quindi, a carico dell'assistito"*.

La stessa circolare prevede che specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l'effettuazione di una specifica vaccinazione, o di più vaccinazioni, devono essere certificate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta e devono essere coerenti con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità nella **Guida alle controindicazioni alle Vaccinazioni**.

Sempre nella medesima Circolare viene ribadito che **“..... non sono richiesti esami di laboratorio o altri accertamenti diagnostici da eseguire di routine prima delle vaccinazioni.”**

Riteniamo utile anche segnalarvi che i genitori no-vax nelle loro lettere di intimazione a prescrivere gli accertamenti pre-vaccinali citano il D.lgs. 124/1998 interpretando in maniera estensiva la norma citata all'art. 1 comma 4 lettera b che prevede, fra le prestazioni erogate senza oneri a carico dell'assistito, anche *"le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche..."*.

Per queste prestazioni l'esenzione **P03 individua come soggetto incaricato dell'immissione della esenzione solo il Medico specialista nell'area di Igiene e Sanità Pubblica, proprio in quanto prescrizioni finalizzate alla salute collettiva e non del singolo soggetto.**

Le associazioni no-vax interpretano questa norma a loro piacimento come usufruibile per la ricerca a tappeto gratuita degli anticorpi per tutte le malattie prevenibili da vaccino a prescindere da ogni plausibile motivo scientificamente validato. Come già riferito non abbiamo alcuna indicazione almeno per quelle situazioni cliniche (sicuramente più che rare) per le quali realmente il curante giudica opportuna la ricerca degli anticorpi per specifica malattia prevenibile da vaccino. Perciò, qualora venga ritenuto indispensabile, si consiglia di seguire le indicazioni di cui sopra in considerazione che solo il Medico specialista nell'area di Igiene e Sanità Pubblica può inserire l'esenzione.

Da ultimo, ma non meno importante, ricordiamo che di fronte ad una “intimazione” con raccomandata AR da parte di un paziente di richiesta di prescrizione di esami diagnostici (di cui non abbiamo nessun obbligo di accondiscendenza) potremmo attivare l' art. 40 comma 3 dell'ACN 15 dicembre 2005 e s.mi. : “turbativa del rapporto di fiducia” con ricusazione del paziente. Questo atto si presta però a strumentalizzazione perché ritenuto coercitivo, soprattutto in zone in cui la libera scelta è difficoltosa, per cui andrebbe applicato solo in caso di scelte radicali da parte della famiglia.

Vi invitiamo inoltre a consultare gli indirizzi procedurali inerenti l'applicazione della Legge 119 del 31 luglio 2017 sull'obbligo vaccinale per l'iscrizione a scuola pubblicate dal Board del calendario per la vita da SITI-FIMP-FIMMG-SIP in cui nella premessa **viene chiaramente indicata l'inutilità della prescrizione di esami diagnostici pre-vaccinali e della ricerca dei titoli anticorpali.** Si ricorda che tali “linee guida” di comportamento hanno validità anche ai fini della recente Legge 8 marzo 2017, n. 24 :Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.